

COMUNE DI SALUSSOLA
PROVINCIA DI BIELLA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO**

Art. 81 Legge Regionale 12/05

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche mezzo fax o e-mail, da parte del Responsabile del Procedimento del Comune di Salussola con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica, compreso il presidente o in assenza il vicepresidente.
3. La commissione per il paesaggio si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.
4. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 6

Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione, di cui al comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 23/1997 (Piani attuativi di interesse sovracomunale), devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

In particolare, si individuano i seguenti ambiti di parere:

a) Pareri obbligatori ex lege.

Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

- 1) parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);
- 2) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche) con esclusione dei territori compresi all'interno dei perimetri dei Parchi, ricadenti nell'ambito del territorio comunale, per i quali tali funzioni sono esercitate dall'Ente gestore del Parco, ad eccezione delle aree assoggettate all'esclusiva disciplina comunale del Piano Territoriale di Coordinamento.
- 3) Recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/05

b) altri pareri obbligatori.

Il parere della Commissione comunale per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

- 1) opere pubbliche comunali o realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
- 2) interventi di arredo urbano;
- 3) interventi sul verde pubblico (ad eccezione della manutenzione ordinaria);
- 4) piani attuativi;
- 5) permessi di costruire o su ogni altra procedura relativa all'attività edilizia che il Responsabile del Procedimento decide di sottoporre all' esame della commissione.

2. E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

1• Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi;

2• La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi dal Responsabile del Procedimento;

3• Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.

3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico (e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici).

4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450) saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A.. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.

5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R.

08.11.2002, n. 7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.

6. La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.

7. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) alla D.G.R. 15.03.2006 n. 8/2121.

ART. 7

Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o il Responsabile del procedimento redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta, una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.

La fase istruttoria delle pratiche edilizie è curata dal Responsabile del procedimento, il cui nominativo viene comunicato al richiedente il permesso di costruire ai sensi della L.R. 12/2005.

Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Sulla proposta delle presente deliberazione si esprime il seguente parere, da parte del

Responsabile del Servizio (art.49, c.1 del T.U.n.267/2000)

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (LACCHIA Massimo)

IL PRESIDENTE

RICHIAMA la L.R. N.32 dell'01.12.2008 all'oggetto " Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137), nonché la L.R. n. 3 del 27 gennaio 2009 all'oggetto " Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente " ;

RAVVISA che all'art. 4 della L.R. n.32 dell'01.12.2008 è prevista l'istituzione di una Commissione Locale per il Paesaggio ;

RICHIAMA :

- la deliberazione C.C. n. 18 del 15.04.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio ;

- la deliberazione C.C. n. 17 del 29.04.2010 con la quale veniva approvata la convenzione per l'istituzione e il funzionamento in forma associata della Commissione in oggetto e modificato il Regolamento ;

DA' ATTO che è stato riscontrato un riferimento normativo errato nel testo del Regolamento ;

RITENUTO di provvedere in merito ;

Propone

Di apportare al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio le modifiche di seguito indicate :

- All'art. 6, comma 1, lett. a), n.1, il riferimento alla L.R. 12/2005 viene sostituito con la L.R. 20/1989;
- All'art. 6, comma 1, lett. a), 3, il riferimento all'art. 64, L.R. 12/2005 viene sostituito con l'art. 1, L.R. 21/1998;
- All'art. 6, commi 2 -3 - 4 - 5 - 6 viene soppresso il riferimento alla D.G.R. 08.11.2002 , n. 7/11450 ;
- All'art. 7, comma 1 viene soppresso il riferimento alla L.R. 12/2005 ;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta;

PRESO ATTO dei pareri resi;
Con votazione unanime favorevole espressa palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la presente proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco.

Di apportare al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio le modifiche di seguito indicate :

- All'art. 6, comma 1, lett. a), n.1, il riferimento alla L.R. 12/2005 viene sostituito con la L.R. 20/1989;
- All'art. 6, comma 1, lett. a), 3, il riferimento all'art. 64, L.R. 12/2005 viene sostituito con l'art. 1, L.R. 21/1998;
- All'art. 6, commi 2 -3 - 4 - 5 - 6 viene soppresso il riferimento alla D.G.R. 08.11.2002 , n. 7/11450 ;
- All'art. 7, comma 1 viene soppresso il riferimento alla L.R. 12/2005 ;

Di riapprovare il Regolamento, nella sua interezza, a seguito delle modifiche apportate ;